

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16814 Anno 2022

Presidente: FERRO MASSIMO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 24/05/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA – I SEZIONE CIVILE

Composta da

Massimo FERRO - Presidente -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Francesco TERRUSI - Consigliere -
Alberto PAZZI - Consigliere -
Eduardo CAMPESE - Consigliere -

Oggetto:

espulsione - misure alternative al trattenimento - convalida

R.G.N. 19908/2021

Cron.

CC – 4/05/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19908/2021 R.G. proposto da
DHALI SULTAN, rappresentato e difeso dall'Avv. Pascale De Falco, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

– *intimati* –

avverso il decreto del Giudice di pace di Venezia depositato il 17 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Sultan Dhali, cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto emesso dal Giudice di pace



di Venezia il 17 ottobre 2019, avente ad oggetto la convalida del provvedimento emesso il 14 ottobre 2019, con cui il Questore di Venezia, a seguito dell'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, ha disposto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 14, comma 1-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di presentazione presso la Questura nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00;

che il Ministero dell'interno e la Prefettura di Venezia non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso la convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento, il contraddittorio con l'Amministrazione deve ritenersi correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, poiché la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione (cfr. Cass., Sez. VI, 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez. I, 4/06/2021, n. 15647; 30/10/2018, n. 27692);

che l'impugnazione è peraltro inammissibile, in quanto tardiva;

che nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'impugnazione del decreto di convalida o di proroga emesso dal giudice di pace ai sensi rispettivamente dei commi quarto e quinto di tale disposizione è qualificata dal comma sesto come ricorso per cassazione, e deve ritenersi pertanto assoggettata alle regole generali dettate dal codice di rito, ivi compreso, in mancanza di un'espressa deroga, l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale prevede che il decorso del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato comporta la decadenza dall'impugnazione, che si verifica, ai sensi della medesima disposizione, indipendentemente dalla notificazione della decisione (cfr. in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, Cass., Sez. I, 2/12/2015, n. 26272; Cass., Sez. VI, 24/12/2014, n. 22726);



che nella specie l'impugnazione è stata proposta con ricorso notificato il 28 giugno 2021, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del decreto di convalida, effettuato il 17 ottobre 2019, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, il rispetto del termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., dal momento che, in quanto effettuata il 29 aprile 2021, la notificazione del provvedimento impugnato ha avuto luogo anch'essa dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 cit. (verificatasi il 22 giugno 2020, avuto riguardo alla sospensione prevista dall'art. 83, comma secondo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e prorogata dall'art. 36, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40), e quindi successivamente al passaggio in giudicato del decreto di convalida;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 4/05/2022

Il Presidente
dott. Massimo Ferro

